



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI COSENZA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |               |            |
|--------------------------|-----------|---------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | VITERITTI | ROSANGELA     | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FERRUCCI  | GIUSEPPA ANNA | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | DE SIMONE | GIANCARLO     | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |               |            |
| <input type="checkbox"/> |           |               |            |
| <input type="checkbox"/> |           |               |            |
| <input type="checkbox"/> |           |               |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3226/2016  
depositato il 13/07/2016

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 03480201600007822000 AL  
TRIBUTI  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COSENZA

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 03480201600007822000 AL  
TRIBUTI  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - COSENZA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] DONATO  
[REDACTED] ROGLIANO CS

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 3226/2016

UDIENZA DEL

02/12/2019 ore 09:30

N°

6520 /2019

PRONUNCIATA IL:

02/12/2019

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

02/12/2019

Il Segretario  
Giuseppina Palumbo



### IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso notificato in data 24 giugno 2016 all'Equitalia SUD S.P.A. e all'Agenzia dell'Entrate di Cosenza, depositato in data 13 luglio 2016 presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza (n. 3226/16 R.G.R.), [redacted] onato, rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] proponeva impugnativa avverso il preavviso di fermo amministrativo del veicolo Renault KOLEOS targato [redacted] atto allegato al ricorso.

L'Equitalia contestava il mancato pagamento di € 20487,993 relativi a numerose cartelle di pagamento, di cui solo 4 cartelle di pagamento, riguardanti tributi, specificatamente impugate dal ricorrente, elencate a pag. 1 e 2 del ricorso, precisamente:

- 1) 03420130044367114000, notificata il 13-6-2014, importo € 2.861,55, IRPEF 2009;
- 2) 03420140039446379000, notificata il 10-12-2014, importo € 1.597,79, IRPEF 2011;
- 3) 03420140049461772000, notificata il 14-5-2015, importo € 3.164,48, IRPEF 2010;
- 4) 03420150004290039000, notificata il 10-5-2015, importo € 73,48, IRAP 2011.

Il ricorrente eccepiva:

- a) Inesistenza della notifica degli atti presupposti;
- b) Nullità del preavviso di fermo amministrativo per violazione dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973;
- c) Nullità per carenza di motivazione in violazione dell'art. 12 D.P.R. n. 602/1973;
- d) Nullità per mancata notifica di comunicazione preventiva, "avviso bonario", ex art. 6 Statuto Contribuente;
- e) Carenza di motivazione per mancata indicazione computo di interessi;
- f) Nullità per mancata sottoscrizione dei ruoli;
- g) Nullità per violazione di principi costituzionali, artt. 24 e 97 Cost.;
- h) Illegittima applicazione di interessi su interessi, deposita consulenza di parte;
- i) Prescrizione.

Sollecitava in via cautelare la sospensione, nel merito l'annullamento dell'atto impugnato e delle cartelle presupposte, con vittoria di spese da distrarre in favore dei difensori e trattazione in pubblica udienza.

In data 6 novembre 2016 si costituiva l'Agenzia dell'Entrate e chiedeva il rigetto del ricorso, rimettendo al concessionario per la prova della notifica delle cartelle di pagamento impugate e costituenti presupposto del preavviso di fermo amministrativo.

L'Equitalia non si è costituita.

All'udienza del 2 dicembre 2019, le parti presenti si riportavano agli atti depositati e la Commissione riservava la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica delle quattro cartelle riguardanti tributi posti a fondamento dell'atto impugnato.

L'Ufficio non ha dimostrato la regolare notifica degli atti presupposto del preavviso di fermo, il quale, limitatamente a tali cartelle di pagamento impugate, di cui non è stata dimostrata la preventiva notifica, va dichiarato l'annullamento.

L'accoglimento del primo motivo del ricorso rende inutile l'esame delle altre eccezioni.

In ragione della soccombenza, l'Equitalia (oggi Agenzia dell'Entrate Riscossione) va condannata alla refusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente.

P.Q.M.


La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato in relazione alle quattro cartelle di pagamento indicate in parte motiva.

Condanna l'Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in complessivi € 435,50, di cui € 135,5 per spese documentate, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15 % e altri accessori di legge, se dovuti, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..

Cosenza, 2 dicembre 2019

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci



Il Presidente

Dott.ssa Rosangela Viteritti

